



REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PARITETICA TERRITORIALE DI CONCILIAZIONE ex art. 39 e 40 del vigente CCNL

(in attuazione dell'Accordo Territoriale del 18/1/2007, approvato dal Consiglio Direttivo del 10/5/2022)

ART.1 – Premessa

In riferimento all'Accordo Territoriale del 18/1/2007, avente per oggetto lo sviluppo della bilateralità nel territorio bolognese, è istituita la Commissione Paritetica Territoriale di Conciliazione, ai sensi e per gli effetti del CCNL del Terziario vigente e dello Statuto di EBITERBO che il presente regolamento intende disciplinare in attuazione delle specifiche finalità in esso definite.

ART.2 – Istituzione della Commissione Paritetica Territoriale

All'interno dell' EBITERBO è istituita la Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione di cui all'art. 39 e 40 del vigente C.C.N.L Terziario.

La Commissione Paritetica Territoriale di Conciliazione è composta:

- a) per i datori di lavoro: da 3 membri effettivi più 3 membri supplenti nominati da ASCOM Confcommercio Imprese per l'Italia;
- b) per i lavoratori: da 1 membro effettivo più un membro supplente nominato da ciascuna Organizzazione Sindacale firmataria dell'Accordo Territoriale del 18/1/2007, FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL, UILTUCS UIL.

Sia ASCOM sia le OO.SS. sopra citate hanno la facoltà di nominare, ognuna, un ulteriore supplente.

Alla Commissione Paritetica Territoriale di Conciliazione sono demandate, secondo quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del codice di procedura civile, le controversie individuali singole o plurime relative all'applicazione del CCNL Terziario e della contrattazione territoriale o aziendale comunque riguardante rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del contratto nazionale citato.

In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all'applicazione di una sanzione disciplinare, fatta eccezione per il licenziamento disciplinare, questa verrà sospesa fino alla conclusione della procedura.

La Commissione è competente anche per le controversie relative a licenziamenti individuali, di cui alla legge 15 luglio 1966, n.604, ed alla legge 20 maggio 1970, n.300, come modificate dalla Legge 11 maggio 1990, n. 108.

ART.3 – Funzionamento della Commissione Paritetica Territoriale

La Commissione Paritetica Territoriale di Conciliazione si riunirà, in forma ridotta, con la seguente composizione:

- a) per i datori di lavoro, da un rappresentante dell' Ascom Confcommercio Imprese per l'Italia;
- b) per i lavoratori, da un rappresentante dell'Organizzazione Sindacale locale firmataria del presente contratto della FILCAMS-CGIL, della FISASCAT-CISL, della UILTUCS-UIL.

Tali componenti della Commissione ricopriranno l'incarico a rotazione con modalità che verranno unitariamente comunicate alla Segreteria della Commissione.

In casi particolari la Commissione Paritetica Territoriale di Conciliazione potrà riunirsi in seduta plenaria.

Ai conciliatori designati viene riconosciuto un gettone di presenza a carico dell'Ente Bilaterale.

ART.4 – Procedura per l’attivazione della Commissione Paritetica Territoriale

La parte interessata alla definizione della controversia può chiedere il tentativo di conciliazione alla Commissione Paritetica Territoriale di Conciliazione:

1. direttamente;
2. tramite l’organizzazione sindacale dei lavoratori o datoriale, firmatarie dell’Accordo Territoriale del 18/1/2007, alla quale sia iscritta e/o abbia conferito un mandato;
3. tramite un legale o un consulente del lavoro o altro professionista di fiducia in possesso di regolare mandato.

La richiesta di convocazione deve essere presentata alla Commissione Paritetica Territoriale di Conciliazione, con gli allegati di cui all’art. 7 del presente Regolamento, mediante raccomandata a.r., trasmissione a mezzo fax, posta elettronica certificata, consegna a mano in duplice copia, o altro mezzo idoneo a certificare la data di invio e la ricezione da parte della Segreteria della Commissione.

La convocazione deve contenere le generalità delle parti interessate e la natura della controversia in oggetto.

Ricevuta la richiesta di convocazione, la Segreteria della Commissione Paritetica Territoriale di Conciliazione provvederà non oltre i 20 giorni successivi, alla convocazione delle parti, fissando il giorno e l’ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione.

Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta. Tale termine potrà essere superato su richiesta congiunta delle parti interessate.

Le parti, personalmente o per il tramite di chi le rappresenta, potranno richiedere, con qualsiasi mezzo che garantisca la ricezione dello stesso, un rinvio congiunto della convocazione.

Il rinvio verrà concesso, a condizione che le due parti siano concordi; in tal caso la Segreteria della Commissione Paritetica Territoriale di Conciliazione provvederà a comunicare la nuova data di convocazione con idoneo strumento.

Le parti, di comune accordo, potranno far pervenire alla Commissione Paritetica Territoriale di Conciliazione la comunicazione di rinuncia alla convocazione, con gli stessi mezzi usati per la richiesta.

La Commissione Paritetica Territoriale di Conciliazione esperisce il tentativo di conciliazione in sede sindacale ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 c.p.c. e successive modificazioni.

ART.5 – Verbale di Conciliazione

Il verbale di conciliazione deve essere redatto in originale in 3 copie: due per le parti e una per la Commissione Paritetica Territoriale di Conciliazione.

Il verbale di conciliazione deve essere redatto in originale in 6 copie nel caso in cui le parti convengano una rateizzazione dell’importo concordato o sia richiesto il deposito in ITL per il successivo deposito in cancelleria del Tribunale: 2 per le parti e quattro, successivamente munite di timbro di deposito della ITL, quando richiesto.

Tutti i verbali di conciliazione in cui sia presente l’assistenza sindacale per il lavoratore, verranno depositati in ITL ai fini della rappresentanza. In tal caso il verbale sarà redatto in 4 copie.

Il verbale è sottoscritto dalle parti interessate e dai componenti la Commissione.

Il verbale, redatto secondo il fac-simile allegato, deve contenere:

- 1) luogo e data della riunione;
- 2) nomi dei componenti la Commissione, le cui firme risultino essere depositate presso la Direzione Provinciale del Lavoro;
- 3) presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate tramite delega autenticata o procura. E’ ammessa la delega semplice per il lavoratore esclusivamente nel caso in cui la vertenza riguardi un provvedimento disciplinare non risolutivo del rapporto di lavoro.

E' ammessa la delega semplice per l'azienda in tutti i casi, ad esclusione dei verbali in cui si convenga una rateizzazione dell'importo concordato. Alla delega semplice, da redigere su carta intestata, occorre allegare, oltre al documento di identità del legale rappresentante delegante, la visura camerale da cui si evinca la carica.

- 4) oggetto della controversia;
- 5) richiamo al contratto collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata.

In caso di mancato accordo verrà redatto apposito verbale.

Nel caso di mancata comparizione di una delle parti, ovvero oltre i 20 minuti dall'orario di convocazione, la Commissione Paritetica Territoriale di Conciliazione rilascerà alla parte presente, apposito verbale.

Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa, in data concordata con la Segreteria, anche in deroga alla periodicità di cui all'articolo successivo, ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2113, comma 4 c.c., 410 e 411 c.p.c. in sede di Commissione Paritetica Territoriale di Conciliazione.

ART. 6 – Sede e periodicità della Commissione

L'esperimento del tentativo di conciliazione e l'attività di conciliazione previsti dal precedente articolo si svolgeranno presso la sede di EBITERBO secondo il calendario definito dal Consiglio Direttivo.

ART. 7 – Compiti della Segreteria

In occasione dell'apertura del tentativo di composizione della vertenza in seno alla Commissione Paritetica Territoriale di Conciliazione e in via prioritaria alla composizione della stessa, la Segreteria sarà tenuta alla raccolta delle dichiarazioni, rilasciate dalle rispettive Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo, circa la regolare contribuzione dovuta sulla base del relativo CCNL nonché degli accordi collettivi regionali e territoriali, enti bilaterali compresi.

La predetta verifica avverrà attraverso la seguente documentazione da allegarsi alla richiesta di convocazione:

- 1) copia della busta paga fornita dal lavoratore richiedente la convocazione; in alternativa, se il lavoratore è assistito dal sindacato, autocertificazione dell'operatore sindacale in cui dichiara di aver verificato che siano presenti le trattenute riferite ai contributi obbligatori previsti da CCNL;
- 2) dichiarazione di Ascom Confcommercio Imprese per l'Italia circa la regolarità contributiva per le aziende associate richiedenti la convocazione;
- 3) in tutti gli altri casi, autocertificazione, ai sensi di legge, delle aziende richiedenti la convocazione, circa la regolarità contributiva.

In questo ultimo caso il lavoratore è tenuto ad esibire alla Commissione Provinciale di Conciliazione copia di una busta paga relativa al rapporto di lavoro oggetto di vertenzialità nella quale siano evidenti: la ragione sociale del datore di lavoro; le generalità del lavoratore; i dati relativi alla contribuzione obbligatoriamente prevista dal vigente C.C.N.L. per i dipendenti delle aziende del terziario, distribuzione e servizi sottoscritto da Confcommercio, Filcams CGIL, Fisascat CISL, Uiltucs UIL (ogni altro dato può essere cancellato).

La Segreteria sarà tenuta alla verifica circa la regolarità della contribuzione dovuta all'Ente Bilaterale.

Al fine di promuovere la Commissione Paritetica Territoriale di Conciliazione nonché di monitorare il livello di regolarità nell'applicazione contrattuale, potranno essere esperiti tentativi di conciliazione anche per aziende che non sono in regola con i versamenti dei contributi sopra citati.

In particolare, potranno essere esperiti tentativi di conciliazione anche in presenza dei seguenti casi particolari:

- 1) l'azienda che, in applicazione dell'art.23 del CCNL Terziario, ha optato per il versamento del contributo (e.d.r.) al lavoratore;

- 2) l'azienda che, non essendo in regola con il versamento del contributo né nei confronti dell'Ente né nei confronti del dipendente, si iscrive e regolarizza l'ultimo trimestre;
- 3) l'azienda che, non essendo in regola con il versamento del contributo CO.VEL.CO, si impegna a regolarizzare il pagamento di tale contributo;
- 4) Il lavoratore, dipendente o ex dipendente di azienda non in regola con il contributo EBITERBO che chiede nell'oggetto della vertenza anche la regolarizzazione di tale contributo;
- 5) Il lavoratore, dipendente o ex dipendente di azienda non in regola con il versamento del contributo CO.VEL.CO che chiede nell'oggetto della vertenza anche la regolarizzazione di tale contributo.

ART.7 – Stanziamenti

Nel bilancio preventivo di EBITERBO viene stabilita annualmente la quota economica per il funzionamento della Commissione Paritetica Territoriale di Conciliazione.

Bologna, 10/5/2022